



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*
**CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA**

ORDINANZA N. 62/2017

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA: il Decreto legislativo n° 4 del 09 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 04 giugno 2010 n° 96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO : Il Decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 02 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: l'art.59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17.12.1999 riguardante la "sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale veneto" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11.02.2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l'attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e Fasolari nei Compartimenti Marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone ;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 "modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 "modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15.01.2008 "Rinnovo dell'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Chioggia "CO.GE.VO" Chioggia;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.05.2012 "rinnovo per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già riconosciuti ai sensi dei decreti 44/1995 e 515/1998";

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 "adozione del piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante";

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27.12.2016 "adozione del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea Gallina)";

VISTO: la circolare prot. n° 13020 in data 31.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura PEMAC III;

VISTA: l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 34/2017 del 14.07.2017;

VISTO: la richiesta congiunta datata 17.10.2017, con la quale i CO.GE.VO di Chioggia e Venezia hanno richiesto di vietare dal **01 novembre 2017 al 10 dicembre 2017** l'attività di pesca delle vongole "*Chamelea Gallina*", dei cannolicchi "*Ensis spp*" e dei bibi "*Sipunculus Nudus*" con attrezzatura denominata draga idraulica nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia, quale misura volontaria e supplementare al fermo tecnico obbligatorio stabilito dall'art. 6 del D.M. 22.12.2000, nonché di abrogare l'Ordinanza 34/2017 sopra richiamata nelle more della predisposizione di nuove disposizioni per la regolamentazione dell'attività di pesca;

RITENUTO: opportuno accogliere la predetta richiesta;

ORDINA

ART. 1

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Chioggia la pesca delle **vongole** (*Chamelea Gallina*), dei **cannolicchi** "*Ensis spp*" e dei **bibi** (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" è **vietata dal 01 novembre 2017 al 10 dicembre 2017**.

ART. 2

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali citati nella premessa, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave violazione, saranno puniti ai sensi degli art. 10,11 e 12 del Decreto Legislativo 09 gennaio 2012 e per le violazioni non previste da tali articoli dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando l'applicabilità da parte del Consorzio delle sanzioni previste dai Decreti Ministeriali citati in premessa;

2. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rimanda ai Decreti Ministeriali citati nella premessa ed alle sanzioni da essi previste in caso di inosservanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore **00.01** del giorno **01 novembre 2017**, ed in pari data l'ordinanza n° 34/2017 del 14 luglio 2017 viene abrogata.

Chioggia 30 ottobre 2017



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI